
REGIONE
Abruzzo



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA



Via Catullo 17 65127 Pescara

CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DELL’ESECUZIONE DI INTERVENTI ASCRIVIBILI ALLA MISURA
3.2 DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA (ART. 38 DEL REG. (CE) 1198/06) ALL’AGENZIA
REGIONALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE (ARTA) DELLA REGIONE ABRUZZO
TRA**

La Regione Abruzzo, Direzione Politiche Agricole, Sviluppo rurale e forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Adeguamento alla normativa comunitaria ed Economia Ittica, successivamente denominata per brevità “Regione”, con sede in Pescara – Via Catullo 17, rappresentata, , dal Dirigente del Servizio dott. Antonio Di Paolo, nato a Pescara il 28/4/1954, C.F. DPLNTN54D28G482J, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Referente regionale dell’A.d.G. del P.O. Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013

E

l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, successivamente denominata per brevità “A.R.T.A.”, con sede in Pescara - Via G. Marconi, 178, C.F. 91059790682, - per la quale interviene al presente atto il dott. Mario Amicone, nato a Miglianico (CH) il 11.09.1945, nella sua qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato con delibera del Dir. Gen. n° 112 del 21.06.2011;

PREMESSO CHE

- l'articolo 38, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 26 luglio 2006, prevede che il Fondo Europeo per la Pesca (FEP), nel quadro dell'Asse 3, può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche mediante la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili;
- l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 dispone che gli aiuti previsti all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 1198/06 concernono misure per la costruzione e l'installazione di barriere artificiali o altre strutture costituite da elementi durevoli e che il finanziamento può riguardare i lavori preliminari all'installazione, compresi gli studi, i componenti della barriera, l'opportuna segnalazione, il trasporto e l'assemblaggio delle strutture e il monitoraggio scientifico;
- il Vademecum FEP della Commissione Europea specifica i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 1198/06;
- ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1198/06, le azioni possono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute, o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro;
- la Regione, con il Documento operativo per il completamento del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo, approvato con DGR 637/2010, ha selezionato tra gli obiettivi da perseguire l'attuazione della Misura 3.2, precisando che essa mira a sostenere la costruzione e installazione di nuovi elementi fissi o mobili, e il rafforzamento di elementi preesistenti, destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche in zone nelle quali la mortalità per pesca è "regolata";

- per la realizzazione di tale Misura, la Regione ha stanziato la somma di € 1.000.000,00 , equivalenti al budget-misura settennale;
- la Regione intende concentrare le risorse disponibili nella Misura 3.2 su un numero limitato di azioni ed interventi, da distribuire lungo l'intero spazio acquatico antistante il litorale abruzzese, che non possono essere frazionati, necessitando di una forte caratterizzazione in termini di organicità, al fine di una più efficace realizzazione degli obiettivi prefissati dal Reg. (CE) n. 1198/06;
- per i fini esposti, gli interventi della Misura 3.2 richiedono di essere articolati in tre fasi:
 1. analisi dello stato delle barriere artificiali già installate con finanziamenti a valere sul Docup-Pesca 2000/2006 e valutazione dei costi da sostenere per il recupero della funzionalità delle stesse, ove compromessa, assumendo a riferimento la più efficiente delle tecniche già utilizzate, o nuove tecniche, se altrettanto efficienti e non più onerose;
 2. all'esito dell'analisi e delle verifiche di cui alla fase 1., progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino delle barriere;
 3. nell'ambito della residua capienza del budget di Misura e subordinatamente ad essa, analisi tecnica, ambientale e giuridica in ordine alla fattibilità di una ulteriore barriera, da realizzare mediante affondamento di pescherecci bonificati, e progettazione ed attuazione dell'intervento in sito idoneo e al momento privo di barriere;
- in seguito ad un'attenta ponderazione delle possibili soluzioni procedurali, la Regione ha optato per l'affidamento *in house* dell'esecuzione degli interventi di cui alla fase 1 del punto precedente, assegnando a tale obiettivo un budget di 30.000,00 Euro, con riserva di verificare la ripetibilità della medesima procedura anche per le fasi sub 2. e 3.
- L'affidamento *in house* trova la propria giustificazione in una pluralità di motivazioni: in primis, nella circostanza per cui gli interventi da realizzare presentano profili di organicità tali da renderne inopportuno il frazionamento e rispondono in via esclusiva al perseguimento di

finalità di interesse generale, rilevabili su scala regionale, incompatibili con modalità di attuazione non pubblicitiche; inoltre, il ricorso alternativo a procedure concorsuali esporrebbe al rischio, da un lato, della moltiplicazione delle stazioni appaltanti, con il conseguenziale aumento delle spese generali, mentre l'inammissibilità a finanziamento dell'IVA, dall'altro, potrebbe scoraggiare la partecipazione degli Enti locali all'eventuale bando;

- per tali motivi, la Regione intende procedere all'affidamento *in house* dell'esecuzione degli interventi di cui alla richiamata fase 1., avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, istituita dalla L.R. dell'Abruzzo 29 luglio 1998 n. 64, recentemente modificata dalla L.R. n. 27 del 14 luglio 2010, di seguito A.R.T.A., Ente strumentale della Regione che svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico per le valutazioni di impatto e di compatibilità ambientali, nonché per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- la Regione ha provveduto a verificare la sussistenza, in capo all'A.R.T.A., dei requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all'affidamento *in house* (trattasi delle note condizioni del "controllo analogo" da parte della Regione e della "destinazione prevalente dell'attività" in favore del medesimo ente affidante), in conformità alla normativa comunitaria e al costante orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale;
- l'A.R.T.A. può eseguire direttamente gli interventi progettuali per i quali sia in possesso delle necessarie dotazioni in termini di risorse umane e strumentali, nonché di strutture operative idonee, mentre è tenuta ad acquisire con procedure di evidenza pubblica i restanti servizi/forniture;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati riportati in calce alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale di essa.

Articolo 2

Oggetto e durata della Convenzione

- La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento *in house* all'A.R.T.A., che accetta, della realizzazione degli interventi ascrivibili alla Misura 3.2 appresso specificati:
 - analisi dello stato delle barriere artificiali già installate con finanziamenti a valere sul Docup-Pesca 2000/2006, individuate nell'Allegato 10);
 - valutazione analitica dei costi da sostenere per il ripristino della funzionalità delle stesse, ove compromessa, assumendo a riferimento la più efficiente delle tecniche già utilizzate, o nuove tecniche, se altrettanto efficienti e non più onerose.
- La presente Convenzione ha la durata di quattro mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Articolo 3

Obblighi dell'A.R.T.A.

L'A.R.T.A. si impegna a :

- redigere e trasmettere alla Regione, nel termine del 30/9/2011, una relazione tecnica esplicativa dello stato di ciascuna delle barriere artificiali individuate nell'Allegato 10), corredata da elaborati grafici e prospezioni subacquee e delle informazioni specificate negli allegati 8) e 9). La relazione deve altresì soddisfare le esigenze di conoscenza del seguente indicatore fisico: *Kmq di zona marina protetta dalle installazioni di elementi fissi o mobili.*

- trasmettere, entro lo stesso termine, una seconda relazione esplicativa degli interventi da realizzare per la ricostituzione della funzionalità delle barriere artificiali individuate nell'Allegato 10), ove ne sia accertata la compromissione, corredata da elaborati grafici e analitica valutazione dei costi da sostenere, assumendo a riferimento la più efficiente delle tecniche già utilizzate, o nuove tecniche, se altrettanto efficienti e non più onerose, redatta in forma di computo metrico estimativo. Costituiscono spese ammissibili quelle inerenti/connesse/funzionali a: progettazione, esecuzione di prospezioni, sondaggi, ispezioni/lavori subacquei, redazione di studi .
- comunicare alla Regione, a mezzo raccomandata a/r, l'avvio dei lavori entro 20 giorni dalla sottoscrizione, in conformità all'Allegato 3);
- completare l'attuazione degli interventi realizzando tutti i servizi previsti ed eseguendo i relativi pagamenti nel termine di mesi quattro dalla sottoscrizione;
- eseguire direttamente gli interventi per i quali nel progetto abbia dimostrato di possedere le necessarie dotazioni in termini di risorse umane e strumentali, nonché le strutture operative idonee;
- affidare/acquisire con procedure di evidenza pubblica i restanti servizi/forniture;
- destinare tutte le somme ricevute in esecuzione della presente Convenzione esclusivamente alla realizzazione del progetto, non distogliendole, nemmeno in parte, per altri scopi;
- effettuare i pagamenti a terzi per le spese oggetto del finanziamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente postale, al fine di consentire alla Regione una puntuale verifica in ordine alle causali dei pagamenti ed ai soggetti destinatari di essi;
- rinvenire risorse proprie per la copertura dell'IVA, ove dovuta in relazione all'attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, trattandosi di spesa non ammissibile in ambito FEP;

- comunicare tempestivamente per iscritto alla Regione ogni eventuale significativa sospensione dei lavori, nonché l'esistenza di eventuali procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi inerenti a fatti o attività in qualsiasi modo correlati al progetto;
- stipulare le convenzioni relative all'attuazione delle fasi 2. e 3., meglio specificate in premessa, qualora la Regione ritenga, a proprio insindacabile giudizio, la sussistenza delle condizioni giuridiche e finanziarie per procedere al completamento della Misura 3.2 con la modalità *in house*.

Articolo 4

Obblighi della Regione

La Regione si impegna a :

- concedere all'A.R.T.A., alle condizioni previste dalla presente Convenzione, un finanziamento per l'ammontare complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila/00), da impiegare esclusivamente per la realizzazione del progetto;
- erogare il finanziamento sul conto corrente bancario indicato dall'A.R.T.A., versandolo sotto forma di:
 - 1) anticipazione del 50%, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, previa richiesta conforme all'Allegato 4) ;
 - 2) saldo finale, alla ultimazione dei lavori, previa richiesta conforme all'Allegato 5) , verifica istruttoria della conformità delle relazioni prodotte a quanto specificato nell'articolo 3, controllo di primo livello documentale e in loco, con le modalità descritte nel Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo FEP 2007/2013 e secondo il "Manuale dell'O.I. dell'AdG Regione Abruzzo", approvato con Determinazione DH21/48 del 29/11/2010 e pubblicato sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/.

- In considerazione della natura del finanziamento, che viene erogato senza vincolo di restituzione, nell'eventualità di ritardo per qualunque causa nella effettiva erogazione da parte della Regione, quest'ultima non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore somma a titolo di interessi di mora, risarcimento, indennizzo o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 5

Monitoraggio

La Regione provvede a monitorare lo stato di realizzazione del progetto, fino al momento della sua ultimazione. A tal fine l'A.R.T.A. si impegna a fornire, a richiesta, le informazioni e i chiarimenti necessari.

Articolo 6

Risoluzione della Convenzione

La Regione può risolvere di diritto la presente Convenzione al verificarsi di una qualunque delle seguenti ipotesi:

- a) l'A.R.T.A. utilizzi il finanziamento, anche in parte, per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
- b) all'esito dei controlli, l'attività svolta dall'A.R.T.A. risulti non conforme al progetto;
- c) l'A.R.T.A. non porti a compimento il progetto entro i termini previsti;
- d) l'A.R.T.A. non acquisisca forniture e servizi da soggetti terzi con procedure di evidenza pubblica;
- e) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti, attualmente sussistenti, che legittimano l'affidamento *in house* all'A.R.T.A. delle attività oggetto della presente Convenzione

Articolo 7

Rispetto della normativa vigente

L'A.R.T.A. risponde della esatta osservanza della normativa in materia di lavoro dipendente, di igiene e sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti terzi incaricati della materiale esecuzione dei lavori.

Articolo 8

Divieto di cessione della Convenzione e dei crediti

L'A.R.T.A. non può cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente Convenzione né i crediti da esso derivanti.

Articolo 9

Trattamento di dati

Ciascuna delle Parti della presente Convenzione autorizza espressamente l'altra ad utilizzare i propri dati ai fini strettamente connessi con l'esecuzione della presente Convenzione e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Articolo 10

Tutela e rinunzie

Il mancato o ritardato esercizio, totale o parziale, da parte della Regione di un qualsivoglia diritto od azione derivante dalla presente Convenzione non costituisce rinuncia a tali diritti o a tali azioni.

I diritti e le azioni previsti nella presente Convenzione non escludono altri diritti o azioni previsti dalla legge.

Articolo 11

Comunicazioni

Per qualunque comunicazione relativa alla presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio ai rispettivi indirizzi di seguito indicati:

- Regione Abruzzo, Direzione Politiche Agricole, Sviluppo rurale e forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Adeguamento alla normativa comunitaria ed Economia ittica, Via Catullo, n. 17, Pescara, CAP 65127;
- A.R.T.A. Direzione Centrale Via Marconi 178 – Pescara CAP 65126.

Ciascuna Parte può modificare il domicilio eletto, purché nel territorio italiano, dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R.

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, le comunicazioni relative alla presente Convenzione devono essere effettuate a mezzo fax ovvero lettera raccomandata A.R. ed hanno effetto con la ricezione di una di dette forme di comunicazione.

Le comunicazioni pervenute in un giorno festivo, ovvero oltre le ore 17.00 di un giorno lavorativo, sono considerate come pervenute il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 12

Foro competente

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in riferimento alla presente Convenzione è competente in esclusiva il Foro di Pescara.

Articolo 13

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa nazionale e comunitaria, nonché alle prescrizioni del Programma Operativo FEP 2007/2013 ed alle disposizioni di attuazione dello stesso adottate dalla Commissione europea o dalla Cabina di Regia del P.O..

Articolo 14

Modifiche e integrazioni

Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie alla presente Convenzione devono essere concordate per iscritto tra le Parti.

Articolo 15

Formalità, spese e oneri

La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata in triplice originale, è esente da bollo trattandosi di atto scambiato fra Pubbliche Amministrazioni (art. 16 tabella all. B DPR 642/1972) e viene depositata negli archivi degli Enti contraenti per la conservazione da parte di ciascuno.

Pescara.....

Il Dirigente del Servizio

dott. Antonio Di Paolo

Il Direttore dell'A.R.T.A.

dott. Mario Amicone

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente, avendone piena conoscenza, il contenuto dei seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 (Oggetto e durata della Convenzione); Art. 3 (Impegni dell'A.R.T.A.); Art. 4 (Impegni della Regione); Art. 5 (Monitoraggio); Art. 6 (Risoluzione della Convenzione); Art. 8 (Divieto di cessione della Convenzione e dei crediti); Art. 9 (Trattamento di dati); Art. 10 (Tutela e rinunzie); Art. 12 (Foro competente); Art. 14 (Modifiche e integrazioni); Art. 15 (Formalità, spese e oneri).

Il Dirigente del Servizio

dott. Antonio Di Paolo

Il Direttore dell'A.R.T.A.

dott. Mario Amicone
